

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE  
IN ECONOMIA  
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

# INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento – Principi	Pag. 1
Art. 2	Modalità di esecuzione degli interventi in economia	Pag. 1
Art. 3	Responsabile del procedimento	Pag. 2
Art. 4	Limiti all'applicazione	Pag. 2
Art. 5	Lavori in economia - Individuazione	Pag. 3
Art. 6	Forniture in economia - Individuazione	Pag. 4
Art. 7	Servizi in economia – Individuazione	Pag. 5
Art. 8	Lavori in economia – Modalità di affidamento	Pag. 8
Art. 9	Forniture e servizi in economia – Modalità di affidamento	Pag. 9
Art. 10	Modalità delle indagini di mercato	Pag. 10
Art. 11	Modalità dell'affidamento diretto	Pag. 12
Art. 12	Determina a contrarre	Pag. 13
Art. 13	Modalità di ordinazione e stipula del contratto	Pag. 13
Art. 14	Garanzie	Pag. 14
Art. 15	Penali	Pag. 14
Art. 16	Interventi non contemplati – Perizie suppletive	Pag. 14
Art. 17	Contabilità – Collaudo e pagamento degli interventi in economia	Pag. 15
Art. 18	Lavori d'urgenza e di somma urgenza	Pag. 16
Art. 19	Incarichi professionali	Pag. 16
Art. 20	Proroghe e rinnovi	Pag. 17
Art. 21	Dichiarazioni sostitutive	Pag. 18
Art. 22	Mercato elettronico	Pag. 18
Art. 23	Rinvio	Pag. 18
Art. 24	Entrata in vigore	Pag. 19

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'acquisizione in economia viene disposta dal Responsabile di Settore nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione, con il Piano degli Obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.
3. I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; in relazione a ciascun intervento, il responsabile del procedimento, provvede ad individuare i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari in ragione della natura e dell'importo dell'intervento stesso, secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 del D.lgs. 163/2006.
4. Per i settori esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e per quelli parzialmente esclusi di cui all'allegato II B del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (artt. 19 e 20), le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la eventuale disciplina di settore.
5. Il presente Regolamento trova applicazione anche per gli interventi delle Istituzioni del Comune ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000.

**ART. 2**  
**MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA**

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario;
  - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune.

**ART. 3**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun Responsabile di Settore individua per iscritto, per ogni singolo intervento o per una serie omogenea di interventi, un Responsabile di procedimento.
2. Se non diversamente disposto, l'individuazione da parte del Responsabile di Settore dei singoli Responsabili di Servizio, in base alla struttura organizzativa dell'Ente disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali, equivale all'individuazione del medesimo dipendente quale Responsabile dei procedimenti di spesa attinenti al Servizio assegnato.
3. Il Responsabile del procedimento deve avere i requisiti di cui all'art. 10, commi 5 ss, del D.Lgs. 163/2006.
4. Nel caso in cui non venga così individuato un Responsabile di procedimento e/o di Servizio ai sensi del comma 2, la responsabilità del procedimento rimane in capo al Responsabile di Settore.
5. Al Responsabile di procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto e la verifica della regolarità della prestazione.
6. Il provvedimento finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e nella successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile di Settore.
7. Per l'acquisizione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento si avvale, ove siano disponibili, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
8. A norma dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, come sostituito dall'art. 3, comma 166, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come convertito dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191, nel caso di beni e servizi per i quali siano attive convenzioni CONSIP, ove il responsabile del procedimento ritenga di non farvi ricorso, dovrà comunque utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

**ART. 4**  
**LIMITI DI APPLICAZIONE**

1. Fatta salva la prescrizione di soglie di intervento inferiori, da parte del presente Regolamento o dell'atto di cui all'art. 1, comma 2, le procedure per l'acquisizione di interventi in economia sono di norma consentite fino a concorrenza dei seguenti importi, con esclusione dell'IVA:
  - a) Per i Lavori: Interventi non superiori ad Euro 200.000 (nel caso di cottimi fiduciari)
  - b) Per i Lavori: Interventi non superiori ad Euro 50.000 (nel caso di amministrazione diretta)

- c) Per le Forniture Interventi inferiori ad Euro 200.000 (soglia corrispondente alla soglia di rilievo comunitario come periodicamente aggiornata)
- d) Per i Servizi Interventi inferiori ad Euro 200.000 (soglia corrispondente alla soglia di rilievo comunitario come periodicamente aggiornata)
2. Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
    - a) considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti anche al netto della cassa previdenziale;
    - b) moltiplicare l'importo annuo per gli anni di aggiudicazione.
  3. E' vietato frazionare artificialmente le prestazioni in modo da farle rientrare nella soglia di applicazione delle procedure in economia.
  4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative di interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

## **ART. 5**

### **LAVORI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori, purché di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b):
  - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.lgs. 163/2006 (art. 125, comma 6, lettera a) del D.lgs.163/2006);
  - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza (art. 125, comma 6, lettera c) del D.lgs.163/2006);
  - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara (art. 125, comma 6, lettera d) del D.lgs.163/2006);
  - d) lavori necessari per la compilazione di progetti (art. 125, comma 6, lettera e) del D.lgs.163/2006);
  - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. (art. 125, comma 6, lettera f) del D.lgs.163/2006);
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera b) del D.lgs. 163/2006 sono altresì individuati come eseguibili in economia i seguenti lavori:
  - a) Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di riparazione e/o demolizione di edifici, manufatti o strutture (con i relativi impianti, infissi, accessioni e pertinenze) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta, compresi gli allestimenti temporanei, l'acquisto o il noleggio delle attrezzature, degli utensili e dei materiali necessari per la loro esecuzione.

**ART. 6**  
**FORNITURE IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguite in economia le seguenti forniture purché di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c):
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)
  - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
  
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, primo periodo, possono essere altresì eseguite in economia le seguenti forniture, purché di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c):
  1. di stampati e cancelleria, anche intestata, supporti meccanografici;
  2. di libri, riviste, giornali, pubblicazioni, anche su supporto informatico e/o consultabili on line;
  3. di valori bollati;
  4. di hardware e software; pc, notebook, stampanti, fotocopiatori, scanner, fax, multifunzione, macchine da scrivere, calcolatrici, telecamere, fotocamere, macchine fotografiche, hi-fi, amplificatori, microfoni, televisori, videoregistratori e dvd, attrezzature elettroniche in generale;
  5. di apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche, telefoni, cellulari e relativi accessori;
  6. di mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature;
  7. di apparecchiature e materiali per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
  8. di vestiario ed accessori (armi, mostrine, ecc.) per il personale addetto alla polizia municipale;
  9. di vestiario ed accessori per i messi e per il personale tecnico-manutentivo ed ausiliario avente diritto;
  10. di materiali ed attrezzature per la sicurezza dei lavoratori;
  11. di materiale di ricambio ed accessori;
  12. di acquisti per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine e dei relativi impianti ed apparecchiature;
  13. di provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
  14. di veicoli e mezzi operativi;
  15. di detersivi, prodotti igienici, materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici e per la manutenzione e riparazione dei beni mobili;
  16. di materiali, attrezzature ed utensili necessari alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di riparazione di edifici e strutture (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
  17. materiale vario di ferramenta, elettrico, idraulico, edile, per imbiancature, per giardinaggio, conglomerato cementizio, vernici, ferro, ghiaia e pietrisco, materiale vario per officina;

18. di elettrodomestici (di tipo familiare e/o industriale), attrezzature ed utensileria varia per gli uffici, scuole, cucine, refettori, ludoteche, centri social, musei, biblioteche, impianti sportivi e simili;
19. di attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
20. di attrezzature, libri, pubblicazioni ed ausili didattici e ricreativi per scuole, asili, ludoteche, musei, biblioteche e simili;
21. di attrezzature ed ausili per disabili;
22. di generi alimentari ed altri materiali ed attrezzature per interventi di assistenza sociale, refezioni scolastiche, ludoteche e simili;
23. di quantitativi limitati di prodotti farmaceutici e para farmaceutici;
24. di medaglie, coppe, targhe, composizioni floreali, ed altri oggetti per commemorazioni, premiazioni, convegni, ricorrenze, festività ed altre esigenze di rappresentanza;
25. di attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio e di dispositivi antifurto;
26. di attrezzature, materiali, utensili necessari per le iniziative dei musei civici e delle biblioteche;
27. di oggetti per l'arredo urbano e per il verde pubblico ed attrezzato;
28. di toponomastica, segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
29. di materiali ed attrezzature per l'allestimento di parcheggi gratuiti o a pagamento;
30. di impianti semaforici, strumenti per il controllo della circolazione e del traffico, per la vigilanza, il controllo e la repressione di violazioni amministrative e penali;
31. di sistemi di videosorveglianza;
32. di vettovagliamento, materiali ed attrezzature destinate al soccorso ed alla protezione civile;
33. di lapidi, cassette, scale, ornamenti floreali ed altri materiali per i cimiteri comunali;
34. onoranze funebri;
35. di cassonetti, campane, cestini ed altri contenitori per i rifiuti;
36. materiali ed attrezzature per eventi e manifestazioni;
37. di custodia e tutela animali e prevenzione randagismo;
38. di acqua, gas ed energia elettrica;
39. forniture per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
40. di acquisto relativo ai servizi in genere di cui al successivo art.7;
41. spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro 500,00#.
42. leasing di beni di cui ai punti precedenti, nonché altre forniture che, anche se non previsti espressamente nei precedenti punti, possono esservi ricondotti per analogia.

## **ART. 7**

### **SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguiti in economia i seguenti servizi, purché di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera d):
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)

- c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, primo periodo, possono essere altresì eseguiti in economia i seguenti servizi, purché di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera d):
1. di gestione e manutenzione in genere di edifici e strutture (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
  2. di igiene urbana e per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e custodia degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
  3. di eliminazione scarichi di fogna e di rifiuti;
  4. di gestione degli impianti di depurazione e degli scarichi fognari;
  5. di sgombero neve, interventi antigelo e antincendio, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari;
  6. di allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telecomunicazioni, etc.);
  7. spese postali, telegrafiche, telefoniche e per corrieri privati;
  8. di manutenzione, collaudo e riparazione di tutti i beni mobili, inclusi veicoli e macchinari;
  9. di assistenza hardware e software;
  10. di noleggio di materiali, veicoli, macchinari, fotocopiatori ed altre attrezzature elettroniche;
  11. di pulizia del vestiario, della biancheria e del corredo da guardaroba;
  12. di oneri per visite mediche del personale, assistenza ed altri servizi per la sicurezza sul lavoro;
  13. di refezione e buoni pasto per il personale dipendente;
  14. di organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento professionale;
  15. servizi di collocamento e reperimento di personale;
  16. servizi inerenti l'acquisizione di personale nell'ambito del lavoro flessibile e del lavoro interinale, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge;
  17. di accertamento, liquidazione e riscossione anche tramite ruoli, ordinari e coattivi, di tributi ed altre entrate comunali;
  18. di progettazione grafica, stampa, litografia, editoria, fotografia, registrazione, ripresa video, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, archiviazione ottica, trasposizione da supporto magnetico a cartaceo, di traduzione ed interpretariato, postalizzazione, stampa e rendicontazione inclusi quelli relative ad imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
  19. divulgazione di bandi, ordinanze, comunicati ed avvisi attraverso mezzi di informazione anche radiotelevisivi, telematici e bollettini ufficiali;
  20. acquisto di spazi pubblicitari e/ o promozionali sui media e/o di servizi di potenziamento informativo su attività istituzionali o comunque assunte "in proprio" dal Comune;
  21. di allestimento, aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale;
  22. spese per diritti di pubblicità e pubbliche affissioni;
  23. rilascio di documentazione, copie di fogli catastali e certificazioni in genere;
  24. stipula contratti assicurativi, fidejussori, bancari o finanziari;
  25. spese pedaggi autostradali e servizi di trasporto per missioni Amministratori e personale;
  26. spese di condominio;
  27. imposte e tasse inerenti il possesso degli autoveicoli; canoni demaniali;
  28. spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali ed immobiliari, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
  29. di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;



30. di gestione di attività di front office, di informazione ed accoglienza turistica ed ogni altro servizio ad esso complementare quale a titolo esemplificativo la distribuzione di materiale pubblicitario e/o informativo relativo alle attività organizzate e gestite dal Comune;
31. di direzione di sala, di gestione ed organizzazione della attività "di sala", guardaroba e ogni altro servizio connesso all'organizzazione e gestione di ogni attività di spettacolo;
32. servizio di vigilanza armata e non e/o di piantonamento di strutture, spazi allestiti chiusi ovvero aperti al pubblico;
33. di organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti gli Enti locali;
34. di assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal Comune;
35. organizzazione ed assistenza per iniziative turistiche e manifestazioni commerciali – assistenza tecnica, noleggio, montaggio, smontaggi palchi ed altri impianti necessari allo svolgimento di pubblici spettacoli sia al chiuso che all'aperto;
36. di locazione a breve o medio termine di immobili o di immobili attrezzati per pubbliche selezioni, per convegni, congressi, o altre manifestazioni culturali o istituzionali, ove non siano disponibili idonei immobili comunali;
37. di rinfresco per inaugurazioni, mostre, convegni, premiazioni, conferenze stampa, ed altre esigenze di rappresentanza;
38. di organizzazione di soggiorno di anziani, minori e handicappati per i centri e i soggiorni stagionali, gemellaggi;
39. di refezione scolastica;
40. di trasporto scolastico, di trasporto alunni per gite, visite a scopo culturale e manifestazioni sportive;
41. di trasporto degli utenti dei centri estivi e degli anziani per soggiorni marini o montani, ovvero altre gite organizzate, di altri trasporti a carattere sociale;
42. di trasporto non continuativo per brevi tragitti all'interno del territorio comunale;
43. di organizzazione di soggiorno di anziani, minori e handicappati per i centri e i soggiorni stagionali e per gemellaggi;
44. di allestimento e manutenzione della toponomastica e della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
45. di allestimento, manutenzione e controllo parcheggi gratuiti o a pagamento;
46. di allestimento e manutenzione impianti semaforici, strumenti per il controllo della circolazione e del traffico, per la vigilanza, il controllo e la repressione di violazioni amministrative e penali;
47. di allestimento e manutenzione sistemi di videosorveglianza;
48. di pulizia di torrenti e rii;
49. di manutenzione e riparazione apparati radio, materiali ed attrezzature di protezione civile;
50. di manutenzione e riparazione attrezzature ed armi in dotazione alla Polizia municipale, nonché partecipazione al corso annuale di tiro;
51. di rimozione, custodia e demolizione veicoli;
52. servizi in genere per il funzionamento dei musei civici e delle biblioteche, servizi culturali e sportivi e ricreativi;
53. servizi in genere per il funzionamento di scuole ed asili;
54. custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;
55. onoranze funebri;
56. prestazioni per assistenza domiciliare, pasti caldi, buoni spesa, di assistenza alle persone in condizione di disagio e per l'emergenza abitativa, servizi vari prestati da organizzazioni specializzate in campo familiare e giovanile, servizi di progettazione relativi alle funzioni socio-educative ed altri servizi socio-assistenziali, servizi sociali di supporto ed assistenza al cittadino, anche a carattere psicopedagogico o legale;

57. quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
58. di custodia e tutela animali e prevenzione randagismo;
59. servizi di recupero crediti;
60. servizi notarili;
61. servizi legali per il patrocinio in giudizio;
62. incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'art. 90 del D.lgs.163/2006, di importo inferiore ad euro 40.000#;
63. Incarichi diversi da quelli del punto precedente e riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica, inclusa la redazione di strumenti urbanistici ed altri atti di pianificazione, servizi topografici; servizi analoghi di carattere scientifico, amministrativo, finanziario e tecnico; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi;
64. servizi di ufficio stampa e pubbliche relazioni;
65. servizi per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
66. di nolo, anche a caldo, noleggio, manutenzione e riparazione delle forniture in genere di cui al precedente art.6;
67. spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro 500,00#.
68. altri servizi che, anche se non previsti espressamente nei precedenti punti, possono esservi ricondotti per analogia.

## **ART. 8**

### **LAVORI IN ECONOMIA – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Le modalità di affidamento dei lavori in economia sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00#, e fino a euro 200.000,00#, in applicazione dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.
3. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, individuandoli sulla base di esplorazioni di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dall'Ente e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
4. La consultazione avviene tramite indagine di mercato, con le modalità di cui al successivo articolo 10.
5. Per lavori di importo inferiore a euro 40.000# è consentito l'affidamento diretto.
6. L'affidamento diretto è inoltre sempre consentito, anche per importi pari o superiori ad euro 40.000,00#, quando lo renda necessario una delle circostanze elencate dall'art. 41 del RD 827/1924.

7. Dell'avvenuto affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00# deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, di apposito avviso di post informazione o della determinazione di cui all'art. 12, comma 2.
8. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, l'Amministrazione può stipulare contratti aperti, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554/99. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, di norma non inferiore ai sei mesi, per interventi non predeterminati nel numero, bensì richiesti dalla stazione appaltante quando se ne verifichi la necessità.

## **ART. 9**

### **FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Le modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in economia sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvo quanto previsto dall'art. 19 per i servizi di cui al precedente art. 7, comma 2, punto 62.
2. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00#, ed inferiori alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), in applicazione dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.
3. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, individuandoli sulla base di esplorazioni di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dall'Ente e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
4. La consultazione avviene tramite indagine di mercato con le modalità di cui al successivo articolo 10.
5. Per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a euro 40.000# è consentito l'affidamento diretto.
6. L'affidamento diretto è inoltre sempre consentito, anche per importi pari o superiori ad euro 40.000,00#, quando lo renda necessario una delle circostanze elencate dall'art. 41 del RD 827/1924.
7. Dell'avvenuto affidamento delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00# deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, di apposito avviso di post informazione o della determinazione di cui all'art. 12, comma 2.

**ART. 10**  
**MODALITA' DELLE INDAGINI DI MERCATO**

1. L'affidamento degli interventi per i quali è prescritta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene di norma mediante apposita lettera di invito, effettuata mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica, contenente:
  - a) le indicazioni relative alle modalità di redazione dell'offerta o del preventivo richiesto, il termine di presentazione e le modalità di scelta del contraente, nonché gli elementi di valutazione nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - b) il periodo in giorni di validità delle offerte;
  - c) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui pervenga una sola offerta valida;
  - d) i requisiti soggettivi richiesti all'offerente e la richiesta al medesimo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
  - e) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - f) le caratteristiche tecniche, le condizioni e le modalità di esecuzione della prestazione oggetto del contratto;
  - g) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
  - h) l'importo massimo previsto e le indicazioni relative alla formulazione dei prezzi ed in particolare nel caso di lavori dei prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e dell'importo di quelli/e a corpo;
  - i) i termini di pagamento e le relative modalità per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 136/2010;
  - j) le penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
  - k) le garanzie richieste;
  - l) la richiesta della dichiarazione dell'impresa di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - m) la richiesta della dichiarazione del concorrente di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 o in una altra condizione di incapacità a contrarre con la P.A..
2. L'offerta può essere richiesta anche sulla base di un "foglio condizioni" o di un "foglio patti e condizioni" che in tal caso dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'offerente e trasmesso unitamente all'offerta.
3. L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità contenute nella richiesta, entro il termine stabilito, comunque non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della richiesta. Nel caso di motivata ed imprevedibile urgenza il termine può essere dimezzato.
4. L'apertura delle offerte pervenute dovrà essere effettuata dal Responsabile del Settore, alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario, nel caso in cui sia stata richiesta la presentazione di un'offerta segreta, ovvero senza formalità in caso contrario. Nel caso di

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è costituita una commissione di gara conforme ai principi di cui all'art. 84 del d.lgs. 163/2006.

5. L'offerta segreta è sempre prescritta nel caso di lavori forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00#, nonché a discrezione del Responsabile del Settore quando lo suggeriscano ragioni di opportunità o convenienza.
6. Nel caso in cui non sia prescritta l'offerta segreta, la lettera di invito può prevedere che essa possa pervenire anche tramite fax o posta elettronica.
7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.
8. In deroga al comma 1, nei casi di cui al precedente articolo 9 comma 3, la lettera di invito e l'offerta possono essere redatte anche in forma semplificata, purché contenenti la descrizione dell'intervento richiesto, il prezzo offerto e le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali.
9. L'indagine di mercato può essere effettuata anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale del Comune (ed ove ricorra il caso del Comune nel cui territorio deve essere eseguito l'intervento), per almeno dieci giorni, di apposito avviso contenente gli elementi di cui al comma 1, e riportante l'invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti.
10. E' facoltà del responsabile del procedimento provvedere altresì ad ulteriori forme di divulgazione dell'avviso di cui al precedente comma 9 (quali a titolo esemplificativo: pubblicazione su altri siti web, trasmissione ad albi ed associazioni di categoria).
11. E' fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l'elenco dei soggetti da invitare o invitati alla indagine di mercato o che abbiano presentato offerta.
12. La scelta dell'affidatario avviene in base ad uno dei seguenti criteri, predeterminati nella lettera di invito o nell'avviso:
  - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei lavori o dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
  - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'affidamento dell'intervento devono essere indicati nella lettera invito o nell'avviso.
13. Salvo che non sia diversamente previsto dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, agli affidamenti in economia non è applicato il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006; tuttavia a norma dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento

può sottoporre a verifica ed eventualmente escludere le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

14. Le offerte pervenute sono raccolte agli atti della relativa pratica.
15. Per gli interventi previsti dal presente Regolamento, quando sia ritenuto opportuno e conveniente, i Responsabili di procedimento possono utilizzare i risultati di procedure ad evidenza pubblica o indagini di mercato economiche già espletate da altri Servizi dell'Ente, per le medesime tipologie di intervento alle seguenti condizioni:
  - a) esistenza di necessità urgenti ed imprevedibili;
  - b) entro i medesimi importi a base di gara;
  - c) entro 6 mesi dalla precedente aggiudicazione.

## **ART. 11 MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. Quando è consentito l'affidamento diretto, il Responsabile del Settore può procedere ad affidare l'intervento direttamente al soggetto individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. In tal caso il responsabile del procedimento deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.
3. In ogni caso quando è consentito l'affidamento diretto, il responsabile può comunque ricorrere ad esplorazione di mercato a norma del precedente art. 10, anche interpellando due sole imprese.
4. Nel caso di esplorazione di mercato esperita a norma del precedente comma 3, la lettera di invito e l'offerta possono essere redatte anche in forma semplificata, purché contenenti la descrizione dell'intervento richiesto, il prezzo offerto e le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali, e può essere stabilito un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello di cui all'art. 10 comma 3.
5. Qualora non venga esperita un'esplorazione di mercato, nella richiesta del Comune formalmente accettata dal contraente e/o nell'offerta inviata dallo stesso devono essere contenuti almeno la descrizione dell'intervento richiesto, le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali ed il prezzo offerto.

**ART. 12**  
**DETERMINA A CONTRARRE**

1. L'acquisizione in economia di cui al presente regolamento è di norma preceduta, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 163/2003 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, da apposita determina a contrarre del Responsabile del Settore, contenente i requisiti di cui alle citate disposizioni ed in particolare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Con lo stesso provvedimento si prenota la relativa spesa stimata nei limiti dei fondi stanziati nel competente capitolo del bilancio.
2. Al termine della procedura il Responsabile del Settore affida, con apposita determina con cui viene anche impegnata la spesa, l'intervento al soggetto che ha presentato la migliore offerta.
3. Nel caso di interventi in economia di cui al precedente art. 11, i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 sono sostituiti dalla determina che dispone e motiva, l'affidamento, anche se preceduto da una indagine di mercato a norma dell'art. 10, comma 3, impegnando la relativa spesa ed attestando la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.
4. Nel caso di lavori, qualora l'importo sia pari o superiore ad euro 40.000,00#, la procedura di affidamento dei lavori stessi deve essere preceduta dall'approvazione, da parte della Giunta comunale, di un progetto contenente almeno il computo metrico estimativo, i disegni esecutivi ed il foglio patti e condizioni.

**ART. 13**  
**MODALITA' DI ORDINAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
2. La stipulazione del contratto può avvenire nelle seguenti forme, salvo specifiche e motivate richieste del contraente o del servizio:
  - a) in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata nel caso di intervento di valore pari o superiore ad euro 100.000,00#, avente i contenuti di cui al successivo comma 2; la scelta fra la forma pubblica e la scrittura privata autenticata è effettuata dal Responsabile del Settore in rapporto alla natura, all'importo e ad ogni altra caratteristica del rapporto o del contraente in funzione esclusivamente della tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale;
  - b) mediante scambio di lettere commerciali oppure per mezzo di obbligazione stessa in calce al foglio patti e condizioni o alla determina di affidamento per i contratti di importo inferiore a 8.500,00# Euro, nel caso in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale; la comunicazione dell'ordinazione di cui all'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, spedita all'affidatario, costituisce lettera commerciale.
  - c) mediante scrittura privata negli altri casi.

3. Il contratto di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), deve indicare tutti gli elementi di cui al precedente art. 10, comma 1.

#### **ART. 14 GARANZIE**

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione della prestazione, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione richiedere la presentazione di una garanzia da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Qualora richiesta, la garanzia fideiussoria dovrà:
  - a) essere stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'intervento, salvo diversa e motivata quantificazione;
  - b) avere validità almeno pari alla durata del contratto;
  - c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Responsabile del Servizio;
  - d) possedere gli altri requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 15 PENALI**

1. In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili al soggetto incaricato della esecuzione degli interventi, si applicano le penali eventualmente stabilite con l'atto di affidamento.
2. In siffatto caso il Responsabile del Settore, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'affidatario medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

#### **ART. 16 INTERVENTI NON CONTEMPLATI – PERIZIE SUPPLETIVE**

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Settore, con le stesse modalità di cui all'art. 12, previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi massimi di importo previsti per gli interventi in economia.



2. In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.
3. Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati raggugliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile del Settore.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi per quanto compatibili.

#### **ART. 17**

#### **CONTABILITA' - COLLAUDO E PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA**

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato.
2. La contabilità ed il pagamento dei lavori eseguiti in economia sono disciplinati dal Capo II del Titolo XI del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
3. Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento o direttore dei lavori ove nominato allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo. Il conferimento dell'incarico di collaudo deve risultare da apposita determinazione del Responsabile del Settore.
4. Per i lavori non soggetti a collaudo, ai sensi delle leggi vigenti, il soggetto di cui al comma 1 rilascia il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
5. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 #, si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal responsabile del procedimento.
6. Per i lavori di manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22.01.2008, n. 37, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
7. Per i servizi e le forniture in economia, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile del procedimento in occasione della liquidazione delle relative fatture.
8. La liquidazione degli interventi in economia avviene con atto del Responsabile del Settore, nelle forme previste dal regolamento di contabilità, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.

**ART. 18**  
**LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 del DPR n. 554/1999. In questo caso il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, e la perizia estimativa, sono inviati al Responsabile del Settore che provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approverà l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, se i lavori rientrano nella programmazione di bilancio di cui al comma 2 del precedente art. 1. In caso contrario il Responsabile del Settore trasmetterà gli atti alla Giunta comunale per gli adempimenti di cui al comma 2 del precedente art. 1.
2. In ogni caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a norma dell'art. 191, comma 3, del D.lgs. 267/2000 s.m.i., nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
4. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 4, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Settore competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

**ART. 19**  
**INCARICHI PROFESSIONALI**

1. Gli incarichi professionali di cui al punto 62 del precedente art. 7, comma 2, ovvero relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'art. 90 del D.lgs.163/2006, di importo inferiore ad euro 40.000,00# possono essere affidati in economia secondo i principi del presente regolamento, in base alle disposizioni seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. L'affidamento è preceduto dall'attestazione del responsabile del procedimento circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.lgs. 163/2006 per poter procedere all'incarico.
3. Possono essere affidatari degli incarichi solo i soggetti di cui all'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, che non siano incorsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e che non si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

4. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
5. L'affidamento può avvenire, a scelta del responsabile del procedimento, direttamente a professionista fiduciarmente dal medesimo individuato, oppure mediante indagine di mercato fra almeno tre professionisti idonei, oppure previa pubblicazione per almeno 10 giorni all'Albo pretorio del Comune ed eventualmente a scelta del responsabile del procedimento, mediante divulgazione a norma dell'art. 10, comma 10 (principio di trasparenza), di apposito avviso. In caso di indagine di mercato e/o di pubblicazione di apposito avviso, la lettera di invito e/o l'avviso dovranno avere i contenuti di cui al precedente art. 10, comma 1.
6. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi è effettuata sulla base dei curricula presentati e nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione e della parità di trattamento);
  - b) obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire (principio della proporzionalità);
  - c) possibilità di considerare fra i criteri di valutazione il minor tempo previsto per l'esecuzione della prestazione ed il minor onorario, nella misura consentita dalla vigente legislazione.
7. Ferma restando la facoltà di procedere in ogni momento all'affidamento diretto a norma del precedente comma 5, prima ipotesi, nel caso di indagine di mercato e/o di pubblicazione di apposito avviso, qualora non vengano presentate candidature ovvero quelle presentate risultino inadeguate, il responsabile del procedimento può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta.
8. L'affidamento dell'incarico avviene sulla base della proposta del responsabile del procedimento, con Determinazione del Responsabile del Settore contenente il nominativo prescelto, le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta, lo schema di convenzione disciplinante lo svolgimento dell'incarico, l'impegno di spesa.
9. Dell'avvenuto affidamento deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di apposito avviso di post informazione o della determinazione di cui all'art. 19, comma 9 (principio di trasparenza).

## **ART. 20 PROROGHE E RINNOVI**

1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto

dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

3. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma dei precedenti artt. 8 e 9.
4. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale. E' fatto salvo l'adeguamento ISTAT in base all'indice ISTAT – FOI –.
5. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrano altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

#### **ART. 21 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

1. Tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'affidamento degli interventi di cui al presente Regolamento possono essere rese in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia nei confronti dell'affidatario che nei confronti di alcuni o tutti i concorrenti.

#### **ART. 22 MERCATO ELETTRONICO**

1. Il Comune recepisce la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Esso può, pertanto, avvalersi, a norma dell'articolo 11 del suddetto decreto, del mercato elettronico, nel quale sono abilitati fornitori di beni e servizi per le diverse categorie merceologiche.
2. Le unità ordinanti, cioè i soggetti appositamente autorizzati, dell'amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi, ai sensi del presente regolamento, direttamente dai cataloghi predisposti nel mercato elettronico.

#### **ART. 23 RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel seguente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

**ART. 24**  
**ENTRATA IN VIGORE**

- 1 Sono abrogate tutte le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che siano comunque in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, ed in particolare è abrogato integralmente il Regolamento approvato con D.C.C. n. 60 del 07 agosto 2008.
  
- 2 Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

\*\*\* \*\*